

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.30.02.13
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581



ASSOMARE



Roma, 16 Ottobre 2014

**LAV14321
SM**

Oggetto: Ministero del Lavoro. Risposte ad istanze di interpello in tema di sicurezza sul lavoro.

Si informa che la Commissione per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro, ha fornito alcuni chiarimenti su quesiti sottoposti alla sua attenzione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le risposte fornite dalla Commissione, segnaliamo le seguenti.

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

La Commissione si è occupata di questa figura con due distinti interpelli:

- con l'interpello n. 16/2014, ha chiarito che il RLS con mandato scaduto in quanto, a sua volta, è scaduta la contrattazione collettiva di riferimento, rimane in carica fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda ad una nuova elezione o designazione di RLS;
- con l'interpello n.20/2014, ha chiarito che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS può essere eletto tra lavoratori non appartenenti alle RSA (rappresentanze sindacali in azienda), soltanto se quest'ultima non è presente;

Visite mediche al di fuori degli orari di servizio

E' stato chiesto alla Commissione interpelli se la visita periodica per il rinnovo dell'idoneità psicofisica all'impiego, previste dall'art. 18 del d.lgvo 81/2008, debba necessariamente svolgersi durante l'orario di lavoro.

La Commissione ha affermato che l'art. 41 del predetto Testo unico non obbliga espressamente ad eseguire la predetta visita nel corso dell'attività lavorativa; tuttavia, essa è comunque necessaria affinché il lavoratore possa eseguire le mansioni affidategli per cui, in caso di svolgimento al di fuori dell'orario di lavoro, il datore di lavoro deve comunque giustificare i motivi alla base di questa decisione.

Pertanto, conclude la Commissione, i controlli sanitari devono essere programmati tenendo conto degli orari di lavoro e della reperibilità dei lavoratori; qualora, per giustificate esigenze lavorative, la visita medica avvenga in orario diverso, il lavoratore dovrà essere considerato in servizio a tutti gli effetti.

I testi degli interpelli di cui sopra, sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti.